

N. R.G. 341/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Chiara Ilaria Bitozzi	Presidente
Luisa Bettio	Giudice
Federica Di Paolo	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **341/2019** promossa da:

con il patrocinio dell'avvocato Alessandro Luciano

ATTORE

contro

con il patrocinio degli avvocati

CONVENUTA

Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI

Con note scritte depositate telematicamente ai sensi dell'art.221, comma 4, d.l. n.34/2020 come sostituito dalla legge 17 luglio 2020 n.77, le parti hanno precisato le conclusioni nel modo seguente.

Per la parte attrice:

“In via principale di merito 1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della L. 55/2015, sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dal sig.

e dalla sig.ra in data presso il Comune di Padova (PD), così come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Padova (PD) – atto n. 2607 – Parte I, Serie A, per l'anno 1997, stante il protrarsi ininterrotto da oltre un



anno della separazione tra i coniugi, i quali non hanno più ripreso la convivenza dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale;

2) disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita a Padova, in via _____ con la mobilia ivi contenuta, alla sig.ra _____ ove la stessa continuerà a vivere assieme alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente

3) porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia _____ con il versamento entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno di € 700,00=, somma che andrà rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche (quali test e/o universitari, tasse scolastiche e/o universitarie, gite scolastiche) e le spese necessarie per l'attività sportiva e/o ricreativa della figlia, come regolamentate dal Protocollo di intesa emesso dal Tribunale di Padova in data 17/01/2017, al quale si rinvia;

4) accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra _____ e che non sussistono ragioni oggettive che le impediscono di procurarseli, dichiarare per l'effetto, che nessun assegno divorzile è da corrisponderci in suo favore per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa e che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dal sig. _____ alla stessa, revocando l'assegno di mantenimento di € 300,00= al mese posto a carico del sig. _____ in via provvisoria, con ordinanza presidenziale del 01/02/2018 emessa in sede di procedimento di separazione, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;

5) per l'effetto revocare l'assegno di divorzio di € 850,00= mensili, disposto provvisoriamente a carico del sig. _____ con ordinanza presidenziale emessa in data 03/07/2019, nell'ambito del procedimento di divorzio, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;

6) autorizzarsi il ricorrente ad ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;

7) con vittoria di spese anticipate e di competenze professionali ex DM 2014/55 e successive modifiche, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15% oltre CPA ed IVA come per legge”.

Per la parte convenuta:

“NEL MERITO 1) assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra _____ in ragione della convivenza prevalente con la madre della figlia _____ studentessa liceale, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;



2) disporsi che il sig. _____ contribuisca al mantenimento della figlia con il versamento di un importo mensile annualmente rivalutabile di € 1.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Padova;

3) disporsi che il sig. _____ versi alla sig.ra _____ un assegno divorzile un importo mensile annualmente rivalutabile di € 1.500,00 o di altra somma che emergerà dalla disponenda istruttoria. Disporsi ogni altro consequenziale provvedimento. Con riserva espressa di ulteriormente dedurre e/o produrre, sia nel merito che in via istruttoria.

Spese di lite rifuse.

IN VIA ISTRUTTORIA Per quanto non accolto con provvedimento del Giudice in data 4.2.21, si chiede ammettersi le seguenti prove:

A) Disporsi ex art. 210 c.p.c. nei confronti dei competenti uffici al fine del reperimento di documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale del sig. _____ con estensione dell'accertamento ai redditi, alla partecipazione societaria, al possesso di beni mobili e immobili, ai conti correnti e deposito titoli presso gli istituti di credito della zona in cui vive e lavora il ricorrente, nonché all'esistenza di polizze assicurative che possano produrre beneficio economico diretto o indiretto a favore del ricorrente.

B) Si chiede, inoltre, l'ammissione della prova per interrogatorio formale del ricorrente e testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la sig.ra _____ e il sig. _____ si sono conosciuti nel 1996, prestando entrambi servizio come volontari presso la Croce Verde. 2) vero che la sig.ra _____ era arrivata in Italia nel 1991 dal proprio paese d'origine, il _____ per prestare attività lavorativa di assistenza infermieristica presso un anziano affetto da arteriosclerosi, che aveva un figlio in _____ e che aveva rappresentato il contatto per far giungere la signora in Italia. 4) vero che nel corso dell'unione coniugale ventennale e sino alla decisione assunta dal ricorrente di separarsi, i coniugi _____ hanno compiuto viaggi nel mondo: America, Inghilterra, Sudamerica, Germania, Austria, Francia Spagna. 5) vero che i viaggi nel mondo di cui al punto 4 erano tre all'anno. 6) vero che i coniugi _____ mangiavano fuori casa recandosi al ristorante tutti i giorni della settimana. 7) vero che la famiglia _____ trascorreva un mese di ferie all'anno nel periodo estivo nella località di _____ 8) vero che dopo la nascita della figlia _____ il sig. _____ restava a casa dal lavoro per un mese intero per aiutare la moglie nella gestione della figlia, e successivamente lo stesso concentrava gli impegni lavorativi fuori casa in due giorni alla settimana. 10) vero che negli ultimi anni vita matrimoniale la sig.ra _____ manifestava attacchi di panico ed ansia. 11) vero che a causa degli attacchi di cui al punto 8 il sig. _____ accompagnava la sig.ra _____ ad un corso di training autogeno cui la stessa si era iscritta per la risoluzione dei propri problemi. 12) vero che la sig.ra _____ soffre di



ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, lombalgia ricorrente e obesità. 13) vero che il sig. _____ nell'anno 2019 ha effettuato i seguenti viaggi all'estero: a gennaio a _____ a luglio e ad agosto a _____ a settembre a _____ Si indicano a testi i signori: _____ di Padova _____ di Padova, _____ di Padova, _____ di Padova, _____ di Roncaglia di Pinte San Nicolò (PD), _____ di Padova, _____ di Monselice, Dott.ssa _____ di Padova, _____ di Padova”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 17.1.2019, _____ premesso di aver contratto matrimonio civile il 6.12.1997 in Padova con _____ che dal matrimonio è nata una figlia, maggiorenne e non economicamente autosufficiente e che il Tribunale di Padova con sentenza non definitiva n.2142/2018 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso medesimo.

Si è costituita _____ rimettendosi quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio e concludendo per il resto come da memoria difensiva.

All'udienza presidenziale del 3.7.2019 il Presidente Delegato ha esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e con ordinanza in pari data ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:

“1) Conferma l'affidamento della figlia _____ in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;

3) Conferma l'assegnazione della casa familiare, con gli arredi ivi esistenti, alla resistente;

4) Pone a carico di _____ l'obbligo di corrispondere a _____ entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma complessiva di € 700,00, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (rette, tasse, libri di testo), sportive e ricreative, le ultime due categorie se concordate (come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale dal 2017);



5) *Pone a carico di* _____ *l'obbligo di corrispondere a* _____ *entro il*
giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma complessiva di € 850,00, con rivalutazione
annuale in base agli indici Istat".

La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 7.11.2019, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal _____ avverso l'ordinanza presidenziale, ha ridotto la misura dell'assegno a favore di _____ € 300,00 mensili.

Con sentenza non definitiva n.1132/2020 depositata in data 29.7.2020, questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.

Concessi i termini di cui all'art.183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio delle parti e la escussione dei testi sui capitoli ammessi con ordinanza 4.2.2021.

Con note scritte depositate telematicamente per tale l'udienza del 10.2.2022 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il giudice istruttore, assegnati i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, rimetteva la causa al collegio per la decisione.

1.

La convenuta ha chiesto un assegno divorzile di € 1.500,00 mensili, deducendo di aver conseguito il titolo di assistente socio-sanitaria in _____ nel 1990, di essere giunta in Italia nel 1991 lavorando come infermiera presso una persona anziana e di aver lasciato l'attività lavorativa poco dopo l'inizio della relazione sentimentale con il _____ conosciuto nel 1996, su richiesta del medesimo; ha inoltre allegato di non aver più lavorato, né seguito corsi di aggiornamento durante il matrimonio per volontà del marito e che, data la sua età e le sue condizioni di salute, essa convenuta non è in grado di reperire un lavoro che le consenta di percepire un reddito proprio.

L'attore ha chiesto che nulla venga riconosciuto alla convenuta, contestando di aver acconsentito a che la moglie abbandonasse il lavoro durante il matrimonio e allegando, in ogni caso, che la stessa durante il matrimonio aveva prestato assistenza a una persona anziana e svolto attività come baby-sitter; inoltre, poiché la convenuta è madrelingua spagnola ed è in possesso del titolo di assistente socio-sanitaria, la stessa potrebbe facilmente reperire attività lavorativa per rendersi economicamente autosufficiente.



Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, al fine di stabilire se a seguito del divorzio si sia determinato uno squilibrio nelle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e, in caso positivo, sulla verifica che la sperequazione delle due situazioni economiche all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. Sez. U., sentenza n. 18287 dell'11.7.2018); il superamento, con la sentenza delle Sezioni Unite citata, della c.d. struttura bifasica data dalla rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio, comporta che il giudice deve valutare tutti gli indicatori nell'art.5, comma 6, L. 898/1970 in posizione equiordinata.

Il primo criterio da considerare è dunque quello della causa della sperequazione, dovendo il giudice valutare se la stessa dipenda da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare (ad esempio nel caso in cui un coniuge, d'accordo con l'altro, durante il matrimonio non abbia lavorato, ovvero abbia rinunciato ad occasioni di avanzamento di carriera maggiormente remunerative, ma anche più impegnative, per accudire la prole); soccorrono poi, in un'ottica di integrazione, i restanti criteri ricavabili dall'art.5, comma 6, L. n. 898/1970.

Nel caso di specie, va innanzitutto premesso che il collegio condivide e richiama, anche in punto di motivazione, l'ordinanza istruttoria in data 4.2.2021.

In particolare, deve ritenersi inammissibile l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di parte convenuta *“al fine del reperimento di documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale del sig. . con estensione dell'accertamento ai redditi, alla partecipazione societaria, al possesso di beni mobili e immobili, ai conti correnti e deposito titoli presso gli istituti di credito della zona in cui vive e lavora il ricorrente, nonché all'esistenza di polizze assicurative che possano produrre beneficio economico diretto o indiretto a favore del ricorrente”* considerato che la stessa risulta del tutto generica e contraria al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché *“le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta”* (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522).



Nel caso di specie, va osservato che la convenuta si è limitata a dedurre la non credibilità dei redditi del [redatto] e ha dedotto la sussistenza di un rilevante patrimonio della famiglia d'origine di quest'ultimo.

Peraltro, ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, i patrimoni delle famiglie di origine non rilevano, come precisato dalla Corte di Cassazione, secondo cui *"l'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza degli ex coniugi, o la considerazione del loro rapporto, esulano dai parametri legali di riferimento previsti dal citato art.5 l. div. ai fini della commisurazione dell'assegno divorzile"* (Cass. Civ., Sez. I, n. 7601 del 4.4.2011).

Anche le elargizioni in denaro dei familiari del [redatto] dedotte dallo stesso attore, non possono essere tenute in considerazione ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, stante il loro carattere liberale e non obbligatorio (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 10380 del 21.6.2012).

Tanto premesso, con riferimento al confronto tra le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, si osserva quanto segue.

L'attore, che svolge attività lavorativa autonoma quale programmatore informatico, risulta percepire un reddito annuo lordo di circa € 20.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2018 e 2020, benché nel 2019 risulti un reddito imponibile pari a zero, cfr. docc. 21, 22 e 23 parte attrice); peraltro, è pacifico che l'attore a partire dalla cessazione della convivenza tra coniugi vive in un immobile in locazione, con canone di € 1.300,00 mensili, che risulta indicativo di una capacità di spese maggiore rispetto ai redditi documentati, benché lo stesso abbia dedotto di ricevere ampie elargizioni dalla famiglia di origine.

Sul piano patrimoniale, il [redatto] è proprietario esclusivo della casa familiare, sita nel centro storico di Padova, ricevuta in donazione dai propri genitori (cfr. doc. 10 attore), nonché della quota di ½ dell'abitazione in [redatto] in cui attualmente vivono i familiari della convenuta.

La convenuta, oltre ad essere comproprietaria con il [redatto] dell'immobile in [redatto] non percepisce alcun reddito, salvo le somme che la stessa ha ammesso di percepire, in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale d'udienza del 5.5.2021) a titolo di canone di locazione di un piano dell'abitazione in [redatto] peraltro da ritenersi verosimilmente modeste nel loro ammontare.

Ciò premesso, deve ritenersi che lo squilibrio nelle posizioni economiche e patrimoniali delle parti, che pure emerge in maniera evidente dai documenti di causa, sia riconducibile all'accordo di conduzione della vita



familiare dedotto dalla convenuta, in virtù del quale aveva rinunciato all'attività lavorativa su richiesta del coniuge, dal momento che i fatti dedotti dalla convenuta risultano provati dall'istruttoria orale esperita sui capitoli di prova ammessi.

I testi della convenuta hanno infatti confermato che la aveva smesso di lavorare poco dopo la celebrazione del matrimonio e che tale scelta era riconducibile proprio alla volontà del : la teste ha infatti dichiarato che “ *quando ha conosciuto faceva la babysitter a una bambina, attività che ha cessato circa sei mesi dopo il matrimonio... Dopo non ha più lavorato. Premetto che frequentavo i coniugi anche insieme e ho sentito più volte il marito dire che preferiva che si dedicasse alla famiglia*”; la teste ha riferito che “*...dal 2000 conosco entrambi gli ex coniugi... Ricordo che una volta proposi a di aprire una gastronomia per la vendita di pollo allo spiedo, che sapeva cucinare secondo le ricette ma il marito disse che non era necessario che lei lavorasse*”.

Il teste indicato da parte attrice, ha inoltre smentito che la convenuta avesse svolto attività lavorativa dal 1997 al 2017 (cfr. capitolo 10 parte attrice), considerato che secondo le dichiarazioni di quest'ultimo aveva assunto la convenuta come baby-sitter nel 1992 e la collaborazione era durata “*più o meno fino al 1997/1998*” e dunque, al più, fino a uno o due anni dopo la celebrazione del matrimonio.

Se quanto fin qui riportato induce a ritenere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla convenuta, anche considerando la rilevante durata del matrimonio (20 anni), va osservato che la quantificazione richiesta dalla convenuta non è meritevole di accoglimento.

In primo luogo, ai fini dell'assegno divorzile non può essere preso in considerazione il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per cui risultano irrilevanti le allegazioni e le richieste della convenuta relative ai viaggi e alle spese familiari in costanza di convivenza coniugale.

Inoltre, non può prendersi in considerazione l'apporto della convenuta sotto il profilo della formazione del patrimonio del considerato che la casa coniugale di cui questi è proprietario esclusivo è stata oggetto di donazione da parte dei suoi genitori.

Inoltre, pur dovendosi osservare che la convenuta ha documentato di essere affetta da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, lombalgia ricorrente e obesità (cfr. doc. 3, certificato relativo al 2019), va osservato che tali condizioni di salute, benché incidano in una certa misura sulla capacità lavorativa, non giustificano di per sé l'inerzia della convenuta nella ricerca di corsi di aggiornamento e di un'occupazione,



anche con orario ridotto, compatibile con le esperienze maturate come assistente agli anziani o baby-sitter, anche considerato che all'epoca della separazione dei coniugi la stessa aveva 52 anni e che la figlia della coppia era già prossima al compimento della maggiore età; sotto tale profilo, l'assegno divorzile non può certamente comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza e tenendo conto dei fattori personali ed ambientali sussistenti nel caso concreto, l'istante è in grado di procurarsi autonomamente.

Occorre, inoltre, tenere conto dell'esborso mensile sostenuto dall'attore per il mantenimento della figlia maggiorenne, pacificamente non autosufficiente, nonché della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare a favore della convenuta quale genitore convivente con (su cui *infra*).

Per tali ragioni, il collegio stima congruo confermare la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a carico di a titolo di assegno divorzile a favore di .

2.

La domanda di assegnazione della casa familiare alla convenuta, formulata da entrambe le parti, è meritevole di accoglimento ai sensi degli artt. 337 *sexies* e 337 *septies* c.c., essendo pacifico che la figlia ivi convivente con la madre, è studentessa universitaria non economicamente autosufficiente.

3.

Per quanto concerne il mantenimento di , che ha 21 anni ed è iscritta alla facoltà di giurisprudenza, mentre l'attore ha chiesto di contribuire con il versamento mensile della somma di € 700,00 ed il pagamento del 50% delle spese straordinarie, la madre ha chiesto un contributo di € 1.000,00 e che le spese straordinarie siano poste interamente a carico del padre.

Ritiene il collegio che la disparità nelle condizioni economiche delle parti sia oramai consolidata e tale da giustificare la contribuzione in via esclusiva del padre alle spese straordinarie della figlia (va osservato che lo stesso attore ha dedotto di aver contribuito, di fatto, in via esclusiva a tali oneri sin dall'epoca della separazione); peraltro, non sussistono ragioni per aumentare il contributo per il mantenimento ordinario a carico del padre, considerato che la somma di € 700,00 risulta congrua in considerazione delle esigenze di e della circostanza che la convenuta non ha allegato particolari necessità della figlia che giustificano un aumento della somma sino ad ora pacificamente corrisposta.



4.

Si ravvisa, all'esito del giudizio e tenendo conto della neutralità della pronuncia sullo *status* ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, una reciproca soccombenza delle parti con riguardo alle questioni oggetto di decisione, per cui le spese di lite vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) pone a carico di _____ a titolo di assegno divorzile a favore di _____ la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- 2) assegna la casa familiare sita in Padova, via _____ a _____ affinché vi abiti con la figlia maggiorenne _____
- 3) pone a carico di _____ a titolo di contributo per il mantenimento della figlia _____ la somma di € 700,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017;
- 4) compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28 giugno 2022.

Il Giudice estensore
Federica Di Paolo

Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi

